DECRETO SOSTEGNI

Art. 16 sostegni

Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI

Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Versione in vigore dal 23 marzo 2021, non più in vigore dal 22 maggio 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Decreto Sostegni
Estremi	Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Titolo	II — Disposizioni in materia di lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-sostegni/art-16-disposizioni-in-materia-di-nuova-prestazione-di-assicurazione-sociale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it